

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2049-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE ACHILLI)

Comunicata alla Presidenza il 27 giugno 1990

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal intesa ad evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di navigazione aerea dell'Italia e del Senegal, fatta a Dakar il 29 dicembre 1988

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro delle Finanze
col Ministro dei Trasporti
e col Ministro del Commercio con l'Estero**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1990

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento all'esame del Senato ha la finalità di evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dalla navigazione aerea. La Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Senegal ha così una portata più limitata di quanto si era in animo di concludere originariamente tra le parti. Nel corso delle riunioni tenute presso il Ministero delle finanze (dicembre 1987) emerse infatti da parte della delegazione

senegalese l'orientamento a limitare la Convenzione solo ai redditi delle compagnie aeree. Lo strumento stilato opera pertanto una regolamentazione del potere impositivo degli Stati contraenti nella detta materia.

La Commissione affari esteri propone pertanto all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge di ratifica.

ACHILLI, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CORTESE)

17 maggio 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal intesa ad evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di navigazione aerea dell'Italia e del Senegal, fatta a Dakar il 29 dicembre 1988.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.